REGOLAMENTO (CEE) N. 618/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti iniziali per il 1986 applicabili in Portogallo a taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi e talune modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 ottobre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi; che, in considerazione del fatto che per i suddetti prodotti è in vigore nel Portogallo, prima del 1° marzo 1986, un regime basato sul divieto delle importazioni, tali restrizioni risultano necessarie per poter procedere, gradualmente ed in maniera equilibrata, all'applicazione all'inizio della seconda tappa del regime, basato sulla liberà d'importazione, previsto dall'organizzazione comune dei mercati; che, in attesa della summenzionata rettifica è quindi necessario prevedere, come misura transitoria, l'applicazione delle restrizioni quantitative per i prodotti in questione; che, per la determinazione del volume delle suddette restrizioni quantitative, risultano appropriati i criteri previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85, per quanto concerne i prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3797/85, per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'allegato III di tale regolamento, il contingente iniziale nel 1986 è pari, per ciascun prodotto, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per le quali si disponga di statistiche o, se in seguito all'applicazione di tale disposizione il contingente iniziale applicabile agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che le informazioni disponibili danno luogo all'applicazione del primo criterio, per quanto concerne i pulcini e le uova da cova, e del secondo criterio per quanto concerne gli altri prodotti;

considerando che, per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere, oltre alla domanda di autorizzazione di importazione, anche la costituzione di una cauzione;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3797/85 il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, almeno per ogni anno della seconda tappa, tenendo conto in particolare delle correnti di scambio e dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali;

considerando che è opportuno prevedere che il Portogallo comunichi alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese può mantenere una restrizione quantitativa all'importazione in provenienza dai paesi tenzi delle uova in guscio della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune.

2. La restrizione quantitativa di cui al paragrafo 1 consiste in un contingente annuo aperto, senza discriminazione tra gli operatori economici.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 4 e 5 e dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3797/85 si applicano ai contingenti previsti dal presente articolo.

Articolo 2

1. In allegato sono stabiliti i volumi dei contingenti iniziali che, in applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento e dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare per l'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi.

(1) GU n. L 137 del 31. 12. 1985, pag. 23.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tali volumi sono ridotti di un sesto.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni di importazione in modo da garantire un'equa ripartizione tra i richiedenti del quantitativo disponibile.

2. Le domande di autorizzazione di importazione sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione che sarà svincolata alle condizione definite dalle autorità portoghesi, quando le importazioni siano state effettuate.

Articolo 4

Il ritmo minimo d'aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ciascun anno della prima tappa. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 5

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati in ordine all'applicazione dell'articolo 3.

2. Esse trasmettono, non oltre il 15 di ogni mese, le seguenti informazioni relative a ciascuno dei prodotti per i quali il mese precedente sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione:

— i quantitativi per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
01.05	Volatili vivi da cortile:	1 000 pezzi
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:	
	ex I. di tacchini o di oche:	
	— di tacchini	29
	ex II. altri:	
	— di gallina	22
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) Uova da cova:	
	ex 1. di tacchini o di oche	
	— di tacchini	12
	ex 2. altre:	
	— di gallina	10
		t
	b) altri:	133